ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 28

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I benefici di carriera, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-28-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it